

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

"La qualità negli Appalti Pubblici: nuove regole per gli OdC

RT-05 ACCREDIA"

Stato dell'arte

- motivazioni alla base della revisione del regolamento -

- **Rivisitazione delle prescrizioni**
- **Allineamento alla ISO/IEC 17021:2011**
- **Crisi di mercato**

repetita iuvant



§ 2

- definizioni -

1) Riviste le definizioni:

- **Attività oggetto di valutazione:** tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, restauro, ecc...).
- **Tipologia di opera:** oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, gallerie, gasdotti, opere fognarie, impianti, ecc...).

NOTA BENE: Un'attività è sempre correlata ad una tipologia di opera e viceversa: binomio imprescindibile!!!

2) Corretto il riferimento al Reg. UE 765:2008, richiamato in alcune definizioni.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?



Nella legislazione italiana per **intervento edilizio** si intende una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Manutenzione ordinaria: *"gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"*.

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento in efficienza di un impianto, per esempio:

- il rifacimento dell'[impianto elettrico](#) vecchio facendone uno a norma,
- il rifacimento dei sanitari di un bagno,
- la sostituzione di un [discendente di scarico](#) acque,
- aggiunta di una lampada a muro,
- aggiunta di un [lavabo](#) nel bagno,
- mantenimento dell'[igiene](#) e della pulizia dei locali
- tinteggiatura di una parete,
- sostituzione dell'[intonaco](#),
- sostituzione delle [piastrelle](#) del bagno.

Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le opere per la sostituzione degli [infissi](#) (porte e finestre), oppure l'installazione della [porta blindata](#) e la realizzazione di vani di passaggio o gli spostamenti di porte, **purché venga mantenuto l'impianto della casa**. Queste opere sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché al limite della confusione con la manutenzione straordinaria. Tuttavia, alcune sentenze giudiziarie le equiparano alla manutenzione ordinaria e alcuni regolamenti edilizi comunali le citano come tali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione: non necessitano di [autorizzazione edilizia](#).

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Manutenzione straordinaria: *"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che **non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso**".*

Rientrano nella manutenzione straordinaria le opere di [consolidamento statico](#) (p.e.: la sostituzione di un [elemento strutturale](#) logorato o sottodimensionato che possa creare il crollo di un edificio/ le [catene](#) utilizzate per migliorare la resistenza dell'[edificio](#) al [terremoto](#)/ecc), il rifacimento integrale dei [servizi igienici](#) e degli [impianti](#) relativi (non è specificato, in realtà, se il rifacimento integrale di un [bagno](#) rientri in questa categoria o nella precedente) e la modifica integrale dell'[impianto idrico](#), dell'[impianto elettrico](#), dell'[impianto sanitario](#).

Non sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva dell'edificio e la relativa [destinazione d'uso](#) (p.e. la realizzazione di una [veranda](#) per coprire un [terrazzo](#) modifica la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da non abitativo ad abitativo e pertanto è ristrutturazione edilizia. La redistribuzione della casa mediante la demolizione di [tramezzi](#) e la modifica delle stanze non altera né la [sagoma](#), né la forma, né il [volume](#) e neppure la [destinazione d'uso](#), ed è, quindi, manutenzione straordinaria).

La divisione di un [appartamento](#) in due [unità immobiliari](#) non è manutenzione straordinaria, perché questa presuppone un aumento del [carico urbanistico](#) con previsione di nuovi allacci alla rete di adduzione idrica, di scarico fognario, elettrica, telefonica e gas di città, oltre che di un nuovo posto auto. Ciò comporta un aggravio di spese da parte del Comune per l'adeguamento delle nuove opere di urbanizzazione e pertanto tale attività è espletabile solo previo rilascio del [permesso di costruire](#).

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Restauro e risanamento conservativo: *Con questo intervento si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura è un tema controverso, in cui architetti illustri e non dibattono da secoli. Il restauro è qui inteso dalla legge come restauro conservativo (come definito dal d.lgs. n. 42/2004, art. 29, comma 4), ovvero **il restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca** (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto". Si deve, quindi, ricostituire la forma originaria dell'edificio, anche se questo consiste nel demolirne alcune porzioni o ricostituirne altre demolite o mai costruite (variazione di forma, sagoma, volume e superficie).*

Moltissimi interventi di Restauro, comunque, si sovrappongono agli interventi di manutenzione straordinaria: il progetto di restauro, oggi, è richiesto principalmente per edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici (come descritto sempre nel d.lgs. n. 42/2004).

Con gli interventi di restauro, a differenza di interventi di manutenzione straordinaria, si può variare parzialmente o totalmente la destinazione d'uso dell'edificio con una "con esso compatibile".

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono necessitare diverse autorizzazioni:

- nel caso in cui le opere di restauro siano assimilabili alle opere di manutenzione straordinaria, è richiesta una Denuncia di inizio attività
- in caso contrario, è necessario il Permesso di costruire

Il progetto di restauro in genere è fatto su un edificio vincolato dalla sovrintendenza e, quindi, necessita la relativa autorizzazione.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Nota dolente: Restauro e risanamento conservativo.....pochi sanno che:

Per la categoria OG2: La Direzione Tecnica per la Categoria **OG2** è affidata esclusivamente a soggetti in possesso di "Laurea Magistrale in Architettura" ([Classi LM-4 o 4/S](#)) o "Laurea Magistrale in Conservazione di Beni Culturali" ([Classi LM-10 o 10/S](#)) indipendentemente dalla classifica di attestazione (Art. 248 comma 5).

NB: qualora non fosse presente chiara classificazione della Laurea, presentare Certificato di equiparazione del titolo di studio al nuovo ordinamento.

Per la categoria OS25:

Per la Categoria **OS25** verificare la presenza di un soggetto in possesso del "Diploma di Laurea Magistrale in Archeologia" ([Classi LM-2 o 2/S](#)) come previsto dal [D.M. n. 60 del 20/03/2009](#) Art. 4 punto a) o di titolo di "Specializzazione in Archeologia" come previsto dal D.M. n. 60 del 20/03/2009 Art. 4 punto b).

Per le categorie OS2-A e OS2-B:

La Direzione Tecnica per le Categorie **OS2-A** e **OS2-B** deve essere affidata a soggetti in possesso di "Qualifica di Restauratore" ai sensi dell'[Art. 182](#) del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2004 n. 42 modificato dalla [Legge 14 gennaio 2013, n. 7](#) che introduce un sistema di crediti formativi atti a consentire al professionista di acquisire il titolo di Restauratore di Beni Culturali.

IMPORTANTE: Mancato soddisfacimento di un requisito cogente. Deve essere oggetto di NC maggiore da parte dei CAB e anche da parte di ACCREDIA in caso di mancato accertamento!!!!!!!!!!!!!!

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Ristrutturazione edilizia: *stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. "Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso. Può variare la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo [accatastamento delle superfici](#) "*

Sono interventi di ristrutturazione edilizia le opere di demolizione e ricostruzione integrale (con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente) o le opere che portano alla realizzazione di un immobile differente dall'originale.

Sebbene le opere qui descritte possano incidere fortemente sul territorio, possono essere autorizzate non solo con l'autorizzazione più complessa da ottenere, il [Permesso di costruire](#), ma anche con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (**DIA**).

Il [Comune](#) e la Regione possono però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Nuova costruzione: *la nuova costruzione consiste in un nuovo [immobile](#). Gli interventi prima descritti riguardavano gli edifici esistenti. Per esempio, non è nuova costruzione l'ampliamento di un edificio, mentre lo è il posizionamento di una [roulotte](#) per l'uso abitativo su un terreno vuoto.*

La nuova costruzione riguarda ogni tipo di intervento sul [territorio](#), da una semplice costruzione (p.e. un capannone industriale, una cabina [ENEL](#)) fino alle opere più grandi (p.e. porti, aeroporti).

Rientrano nella nuova costruzione anche edifici interrati (p.e. box), [opere di urbanizzazione](#) primaria e secondaria, installazione di manufatti leggeri quali un [prefabbricato](#), una roulotte, un [caravan](#), una [barca](#) se utilizzati a fini abitativi.

Per l'intervento di nuova costruzione è richiesto il **Permesso di costruire**. In alternativa, se è stato approvato un Piano Particolareggiato, come per le opere di ristrutturazione edilizia, può essere richiesta la **Super DIA**.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?

Ristrutturazione urbanistica: *questa voce racchiude le opere che più di tutte incidono sull'edilizia esistente, che lo fanno in modo non puntuale, edificio per edificio, ma in modo generalizzato, tenendo conto delle esigenze della città che cresce o che si riduce.*

L'intervento di ristrutturazione urbanistica può ridisegnare i lotti di un quartiere, demolendo e ricostruendo edifici; può realizzare nuova viabilità, nuova edificazione, variazione di destinazioni di un piano regolatore generale e ogni altra opera finalizzata alla riqualificazione di interi settori di città.

Sono questi interventi particolarmente complessi, che non possono essere richiesti con il Permesso di costruire ma necessitano di strumenti più potenti e complessi, come il Programma integrato di intervento o il Programma di recupero urbano, che a loro volta necessitano che il Comune, la Provincia e la Regione riuniti avallino il progetto, con un Accordo di programma.

NOTA: si raccomanda di limitare l'utilizzo di questa specifica attività, che viene qui riportata per meglio specificare la terminologia corretta che deve essere utilizzata nei certificati.

§ 2

Norme Tecniche Costruzioni (NTC): c'è differenza tra nuove costruzioni ed edifici già esistenti

Materiali utilizzati per la realizzazione di nuove costruzioni o per la ristrutturazione di edifici già esistenti: non è possibile equiparare le due situazioni, in quanto fanno riferimento a norme tecniche differenti.

Consiglio di Stato - sentenza n. 2458 del 07.05.2013: ribadisce quanto già deciso dal Tar Lazio con la sentenza n. 504/2012: nella fattispecie, una ditta edile aveva presentato ricorso avverso l'aggiudicazione della gara di appalto ad un'altra azienda per la realizzazione dei lavori di restauro di una Chiesa cattedrale, sostenendo che i materiali indicati nel progetto tecnico per il rifacimento dei solai non sarebbero stati rispondenti ai criteri stabiliti dal **decreto ministeriale 14 gennaio 2008**, inerente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". **In particolare, tali materiali sarebbero stati in contrasto con il capitolo 4.3.3.1.2 del decreto**, che stabilisce che quando si utilizzano "calcestruzzi con aggregati leggeri la densità non può essere inferiore a 1.800 Kg/mc".

Lo stesso giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, in quanto il materiale indicato sarebbe stato utilizzato non per una nuova costruzione, bensì per una già esistente, e **risultando quindi conforme a quanto stabilito dal decreto ministeriale**.


Una decisione corroborata dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno sottolineato la **necessità di distinguere tra "nuova costruzione" e "costruzione già esistente"**: per il primo caso il d. lgs. n. 380 del 2001 prevede **"la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente"**; nel secondo caso, invece, l'art. 8.1. del decreto ministeriale in esame identifica la nozione di **costruzione esistente in quella che ha la "struttura completamente realizzata"**. Da qui ne discende, come nel caso preso in esame inerente una ristrutturazione, che "non è possibile isolare un singolo elemento nell'ambito della struttura realizzata per ritenere che si è in presenza di una nuova costruzione".

Il CdS ha inoltre chiarito che **nel caso di nuove costruzioni**, civili o industriali, **la normativa tecnica di riferimento è proprio quella relativa al capitolo 4 del decreto ministeriale**, mentre **nel caso di edifici già esistenti bisogna tenere conto del capitolo 8: quest'ultimo non contempla il limite massimo sopra indicato, consentendo anche l'applicazione di livelli di sicurezza diversi e all'art. 8.5 afferma che "nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi"**. Ne consegue che **"il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali"**.

Un orientamento ribadito anche dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 617/2009, contenente "istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008", che richiama la medesima distinzione tra costruzioni esistenti e non esistenti.

§ 2

Costruzione, Ristrutturazione, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Restauro...quale attività?!?



- Costruzione
- Ristrutturazione
- Restauro
- Manutenzione Ord.
- Manutenzione Str.

§ 3

- requisiti generali per i CAB -

La revoca/rinuncia della certificazione **deve** essere comunicata all'AVCP e ad ACCREDIA, secondo le disposizioni applicabili.

Le sospensioni **devono** essere comunicate ad ACCREDIA nelle modalità previste dai Regolamenti ACCREDIA RG01 ed RG16.

§ 3

- requisiti generali per i CAB -

Per la definizione dei criteri di competenza si rimanda alle prescrizioni delle Norme UNI EN ISO/IEC 17021:2011, UNI EN ISO 19011:2012, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili ed ai Regolamenti ACCREDIA RG01 e RG16.

Per gli ispettori già iscritti nei registri dell'OdC come qualificati nel settore EA 28 alla data di entrata in vigore della Norma ISO 17021:2011, l'OdC deve comunque fornire evidenza di aver rivalutato le competenze in relazione alle aree tecniche di riferimento.

Indipendentemente dalla definizione di area tecnica che si è data il CAB, resta obbligatorio il possesso di almeno **3** anni di esperienza nel settore delle costruzioni.

2 anni di esperienza = possesso di un titolo di studio universitario strettamente correlato con le discipline, tecnologie e processi afferenti il settore costruzioni;

1 anno di esperienza = possesso di un titolo di scuola media superiore strettamente correlato con le discipline, tecnologie e processi afferenti il settore costruzioni.

§ 4

- scopo di certificazione e certificato -

Il certificato ISO 9001 dichiara la capacità dell'organizzazione ad operare in qualità sulla base di quanto effettivamente valutabile oggi, mentre **l'attestazione SOA** è relativa alla **capacità tecnica dimostrata dall'impresa** per lavori effettuati negli ultimi cinque/dieci anni.

È l'attestazione SOA, documento necessario e sufficiente per la qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, a doversi far carico, nei casi previsti, della verifica della esistenza di una certificazione ISO 9001 relativa agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso e non viceversa.

Evitare pertanto che il certificato ISO 9001 possa essere interpretato come una riproposizione di un atto burocratico/amministrativo quale l'attestazione rilasciata dalle SOA ai sensi del già citato DPR.

Per evitare diciture che possono disorientare le Stazioni Appaltanti, **è fatto esplicito divieto** agli OdC di inserire nell'oggetto del certificato riferimenti diretti alle categorie SOA.

§ 4

- scopo di certificazione e certificato -

§ 7.3 ISO 9001:2008:

1) **L'organizzazione non effettua nessuna attività di progettazione:** in tal caso **deve essere escluso il punto 7.3 della Norma** e lo scopo di certificazione deve riportare il solo termine "costruzione" e, se del caso, l'eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente".

2) **L'organizzazione effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento** (esempio: piccole opere di miglioramento, schemi progettuali esecutivi di cantiere, verifiche progettuali puntuali, ecc.): in tal caso lo scopo di certificazione deve contenere ancora il solo termine "costruzione" e, se del caso, l'eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente", ma **non può essere escluso il punto 7.3**, di fatto applicato.

3) **L'organizzazione ha predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell'opera o dell'intervento, in conformità al punto 7.3 della norma, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività:** anche in questo caso, **lo scopo di certificazione deve riportare il solo termine "costruzione"** e l'eventuale dicitura aggiuntiva "su specifica del cliente".

4) **L'organizzazione svolge attività di progettazione dell'opera o dell'intervento ed ha predisposto un sistema gestionale conforme:** **il certificato deve ovviamente riportare entrambi i termini "progettazione e costruzione."**

Nota: si sottolinea che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza in organico di un numero minimo di personale.

§ 4

- scopo di certificazione e certificato -

Ex (installazione impianti):

1.Scopo: *Costruzione e manutenzione di edifici civili.*

2.Scopo: *Costruzione di edifici civili «chiavi in mano».*

3.Scopo: *Costruzione di edifici civili. Installazione di impianti tecnologici quali: impianti idrico-sanitari, del gas ed antincendio, impianti termici, di condizionamento, impianti elettrici e di reti di trasmissione dati.*

DM del 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Nota: accertarsi per mezzo della Visura Camerale dell'effettiva autorizzazione dell'impresa nell'effettuare attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del suddetto decreto (a, b, c, d, f, g, h).

Nota: se l'impresa dichiara di subappaltare l'attività di installazione degli impianti all'esterno, verificare la qualifica dell'outsourcing, che dovrà pertanto dimostrare quanto al punto precedente.

Nota: ricordiamoci che la responsabilità finale è sempre dell'impresa certificata.

§ 4

- scopo di certificazione e certificato -

Errata corrige: al § 4 laddove si cita *”Si precisa che la “progettazione operativa di cantiere”, essendo sistematicamente presente nelle attività delle imprese di costruzione, non deve essere richiamata specificatamente nello scopo del certificato”*

si sostituisce il termine «*sistematicamente*» con «*a volte*»

NOTA: rappresentando comunque un importante processo di cantiere, essa **deve** essere opportunamente e sistematicamente verificata dagli Ispettori degli OdC, inclusa la verifica della competenza professionale dei soggetti responsabili di eventuali varianti di progetto.

§ 4

- scopo di certificazione e certificato -

IMPORTANTE: per la formulazione degli scopi limitarsi all'utilizzo della terminologia prevista dal Codice Appalti:

- costruzione di verde urbano: **NO**;
- ristrutturazione di strade: **NO**;
- realizzazione di lavori stradali: **NO**;
- opere edili: **NO**;
- costruzione di opere viarie: **NO**;
- installazione impianti tecnologici: **NO**, (deve essere limitato a meno che non si dia evidenza di aver valutato le categorie principali ivi contenute).

...salvo i casi in cui si voglia meglio specificare un'attività correlata ad una tipologia di opera (es. realizzazione di, esecuzione di...).

20

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.1 - criteri generali:

1. **Imprese generali:** competenze pluridisciplinari + SGQ ad elevata flessibilità + elevato valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno;

2. **Imprese specializzate:** operano frequentemente in subappalto + modalità operative ripetitive + contenuto valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno;

3. **Consorzi:** si rimanda all'Allegato A;

4. **Contraenti Generali:** si rimanda all'Allegato B.

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.2 - criteri specifici per particolari processi/prodotti:

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC), Capitolo 11, § 11.1, e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 “Prodotti da costruzione” del Parlamento europeo e del Consiglio (ex Direttiva 89/106/CEE). L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea;
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capitolo 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- **Prefabbricazione a piè d’opera, Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere sempre documentati, condotti secondo procedure documentate;
- **Prodotti acquistati sul mercato:** per i prodotti critici occorre che l’impresa verifichi la disponibilità ed il contenuto delle “Dichiarazioni di Prestazione” per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 1/7/2013) e si rifornisca possibilmente da fornitori in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto.

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.2 - criteri specifici per particolari processi/prodotti:

Per i materiali e prodotti per uso strutturale (ferro d'armatura, calcestruzzo preconfezionato, cementi e malte, materiali e prodotti a base di legno, componenti prefabbricati, elementi per muratura, conglomerato bituminoso) l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. Gli auditor degli Organismi **devono** fornire evidenza di verificare ad ogni audit i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, di Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLP (es. Centri di Trasformazione dell'acciaio), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP.

Spetta sempre all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione alle lavorazioni eseguite e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa.

Si precisa che **la definizione dei prodotti critici**, predisposta dall'organizzazione valutata, **deve essere verificata e valutata dall'Organismo al momento della verifica ispettiva**.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.3 - evidenze di audit:

L'OdC **deve registrare** durante gli audit e secondo applicabilità almeno le seguenti evidenze:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- **Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;**
- **Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;**
- **Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica della relativa adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione** (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori – Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- **Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata** (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- **Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;**
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.3 - evidenze di audit:


- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità (dal 1° Luglio 2013 l'impresa dovrà verificare la presenza delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (ex Direttiva 89/106/CEE));
- **Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;**
- **Rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **Proprietà dei clienti;**
- **Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili** (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.3 - evidenze di audit: *rintracciabilità dei materiali messi in opera*

Verificare la corrispondenza tra un progetto e l'opera in fase di realizzazione e/o realizzata **vuol dire** quanto meno **sapere che esiste** un progetto con tavole/elaborati a corredo/supporto, **campionarne** qualcuno e **verificare la congruenza** tra i materiali previsti e quelli effettivamente messi in opera.



Nota: ricordiamoci che il CAB non si sostituisce alla DL nè si sovrappone alla stessa; la verifica della rintracciabilità dei materiali è semplicemente un requisito di norma ISO 9001:2008 § 7.5.3 «Identificazione e rintracciabilità».

§ 5

- criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità -

§ 5.3 - evidenze di audit: *Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).*

Accertarsi dell'esistenza dei documenti di cui sopra: tale azione **non vuol dire semplicemente prendere atto che esiste** (non occorre essere auditor per farlo).....

IMPRESA (denominazione ed eventuale logo)

**PIANO OPERATIVO
di SICUREZZA**
(P.O.S.)
(ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

L'Impresa:
Indirizzo e Firma
(Il Datore di Lavoro)

Modello 2011,
approvato ai Protocolli 8/98/1/1/1
del Comitato Provinciale di Coordinamento

Impresa

Pagina 1 di 23

.....**si richiede** quanto meno (ex. POS) di **verificarne** la data, la presenza della firma del datore di lavoro, **la congruenza con le attività/lavorazioni previste**...preziosissime indicazioni che ci si auspica di trovare anche nel **Piano dei controlli!!!**

27

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

§ 6.1 - generalità: il CAB deve valutare anche l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

§ 6.2 - valutazione iniziale:

1.i tempi di audit dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e **delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione;**

2.nella fase di riesame della domanda, i CAB dovranno procedere alla determinazione del numero di "addetti equivalenti" considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, tramite **opportuno calcolo** del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e il reddito pro-capite di riferimento del settore. **OK** anche calcoli alternativi, l'importante è che si abbia evidenza di una metodologia di confronto per la conferma o meno degli addetti dichiarati;

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

3. La verifica del primo cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un **tempo congruo** per rendere efficace i sopralluoghi. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora;

4. In particolare, **deve** essere sempre verificato almeno **un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera** oggetto di certificazione.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività;

5. Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere **operativo e significativo**;

6. Una sola ed unica attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali.

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

§ 6.3 - sorveglianze periodiche:

1. **Non si effettuano audit** di sorveglianza della **durata inferiore ad 1 gg-uomo**; non è ammessa l'effettuazione di un audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni;

2. Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, **un'attività associata ad una tipologia di opera può** essere verificata anche tramite l'**utilizzo di evidenze documentali** in accordo al Par. 6.5,

3. In caso di **accertata assenza di cantieri attivi** in Italia e all'estero e limitatamente ad **una sola possibilità nell'arco del triennio** di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. (rif. Par. 6.5);

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante **dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante** dell'azienda con specifica clausola (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

§ 6.4 - rinnovo:

1. **Un'attività associata ad una tipologia di opera** oggetto dell'attività di certificazione **può** essere verificata tramite l'**utilizzo di evidenze documentali** in accordo al Par. 6.5;

2. In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di **follow-up**, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque **entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione**. **Alla scadenza** dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, **si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese**.

3. Si ricorda che nello scopo di certificazione **devono** essere riportate esclusivamente **le attività associate ad una o più tipologie di opere** che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (**di cui solamente una volta su base documentale**) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

§ 6.4 - Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive) :

1. Gli OdC **devono** considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 5.3 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di una attività associata ad una o più tipologie di opera da verificare in cantiere/sito.
2. **Un’evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti**, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell’Organizzazione.
3. L’analisi di un’evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.
4. **Un’evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione** del campo di applicazione della certificazione. L’estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

§ 6

- criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche e relative metodologie di valutazione -

IMPORTANTE: prima di effettuare un audit l'OdC **deve dare evidenza** di aver correttamente valutato i tempi di audit, tenendo conto sia della attività da valutare in cantiere che delle attività da valutare su base documentale.

Per poter fare ciò l'OdC **deve necessariamente e preventivamente avere a disposizione un elenco delle commesse in corso e/o concluse per procedere al relativo campionamento.**

EFFICACIA AUDIT

APPENDICE A - APPENDICE B

A: Precisazioni in merito alla certificazione dei Consorzi operanti negli appalti pubblici

B: Precisazioni in merito alla qualificazione dei Contraenti Generali

Nota: si ricorda che le suddette comunicazioni/disposizioni ACCREDIA sono allegate in appendice al Regolamento RT-05 rev. 01, ma risultano in vigore rispettivamente dal 15.10.2009 per i Consorzi e dal 29.06.2011 e 09.11.2011 per i Contraenti Generali.

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

Grazie per l'attenzione

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento
Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26 - 20125 Milano
www.accredia.it
g.qualano@accredia.it